



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2023



EVENTI



15.06.2023

Working Group HR: "Talent Attraction, Talent Extraction e Talent Retention" – Come attrarre, far fiorire e trattenere talenti

Ore: 16:00 – 18:00 in presenza
c/o AHK Italien, Via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con lo Studio ADVANT Nctm, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

INDICE

DIRITTO SOCIETARIO

- Italia:** La “business judgment rule” e le scelte gestionali dell’organo amministrativo 5
- Germania:** Nomina di amministratori di una AG ad amministratori della GmbH controllata 5

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

- Italia:** Whistleblowing: suggerimenti operativi 6

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

- Italia:** Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga al II. trimestre 2023 6

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

- Italia:** Super ACE: plafond raddoppiato in caso di scissione 7

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- Italia:** Scissione come alternativa all’assegnazione 7

SUSTAINABILITY

- Italia:** L’integrazione dei fattori ESG nella strategia aziendale 8

DIRITTO DELL'ENERGIA

- Italia:** Decreto PNRR: le novità della conversione in legge 8

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

- Italia:** La Cassazione individua la decorrenza dei termini decadenziali in ipotesi di doppia notifica 9

PREZZI DI TRASFERIMENTO

- Italia:** Stabile organizzazione e home office: profili di rischio 9

DIRITTO DELLA PRIVACY

- Italia:** ChatGPT e Privacy: le nuove misure adottate dalla società su indicazione del Garante 10

DIRITTO DEL LAVORO

- Italia:** Decreto Lavoro: semplificati gli obblighi informativi introdotti dal Decreto Trasparenza 10

INDICE



DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

Italia: Annullamento del Consiglio di Stato di provvedimenti dell'AGCM per violazione dei termini. **11**

MERGERS & ACQUISITIONS

Italia: Risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote di S.r.l. **11**

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

Italia: Agenti commerciali indipendenti e diritto UE: criteri per il calcolo dell'indennità **12**

Germania: Svantaggi del recesso come limitazione indiretta del diritto di recesso **12**

DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE

Italia: Verifiche preliminari al rilascio del Titolo Edilizio **13**

RETAIL & REAL ESTATE

Italia: Sfratto per finita locazione anche per gli affitti d'azienda **13**

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

Italia: Il marchio collettivo e il marchio di certificazione in Italia **14**

Germania: Furto araldico? **14**

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Italia: Clausola penale e gli interessi moratori: differenze e rimedi esperibili. **15**

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

Italia: Dall'1.03.23 l'arbitro può emettere provvedimenti cautelari **15**

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

Italia: Autocertificazione dei debiti fiscali e previdenziali **16**

IVA E DAZI

Italia: Esportazioni – triangolazioni e clausole incoterms. **16**

TASSAZIONE DELLE PERSONE

Italia: L'agevolazione prima casa e le conseguenze fiscali per acquirenti non residenti ... **17**

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: LA "BUSINESS JUDGMENT RULE" E LE SCELTE GESTIONALI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Con ordinanza n. 4849 del 16.02.23, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini della sindacabilità delle scelte di gestione compiute dai membri dell'organo amministrativo di una società. In una controversia relativa all'azione di responsabilità contrattuale promossa da una società nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2392 c.c., la Suprema Corte ha confermato l'applicabilità della c.d. "business judgment rule". In base a tale principio, di derivazione anglosassone, "il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), anche se presentino profili di rilevante alea economica". Una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e "può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società". In conformità ai propri precedenti giurisprudenziali, i giudici di legittimità specificano, tuttavia, che tale vincolo di insindacabilità non trova applicazione con riferimento alle decisioni che "se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti". In presenza di tali operazioni, sarà possibile fondare un giudizio di responsabilità dell'amministratore agente nel merito delle decisioni imprenditoriali.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: NOMINA DI AMMINISTRATORI DI UNA AG AD AMMINISTRATORI DELLA GMBH CONTROLLATA

Una nuova decisione della Corte Federale Tedesca (Ordinanza del 17.01.23, II ZB 6/22) mette in luce le difficoltà della nomina di membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni tedesca (AG) ad amministratori di una GmbH controllata. Nel caso deciso dalla Corte, due membri del consiglio di amministrazione di una AG avevano conferito procura per la costituzione, a nome della AG stessa, di una GmbH controllata. In base a questa procura, i due membri del consiglio di amministrazione erano stati dunque nominati – nell'atto di costituzione – amministratori della GmbH. Il Registro delle imprese aveva rifiutato la richiesta della loro iscrizione come amministratori della GmbH. Secondo il Registro, i membri del consiglio di amministrazione non avrebbero potuto conferire procura al fine di essere loro stessi nominati amministratori. Un tale "negozio con se stesso" non sarebbe ammesso per la AG. La Corte ha chiarito che la nomina non poteva essere approvata dal consiglio di sorveglianza, bensì dagli altri membri del consiglio di amministrazione della AG. La decisione ci ricorda di verificare attentamente e caso per caso chi, in casi di questo genere, può effettivamente rappresentare la società.



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

Luther.

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: WHISTLEBLOWING: SUGGERIMENTI OPERATIVI

Le imprese italiane sono chiamate ad adeguarsi entro il 15.07.23 alle novità stabilite dal D.Lgs. 24/23 in materia di whistleblowing. Un termine differito (17.12.23) è invece previsto per le imprese che hanno impiegato, in media, nell'ultimo anno fino a 249 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (art. 24 D.Lgs. 24/23, co. 2). Una delle principali novità introdotte dalla nuova disciplina è la previsione di modalità innovative tanto per l'effettuazione della segnalazione, quanto per la sua gestione. La segnalazione potrà infatti essere veicolata tramite un canale interno all'impresa, oppure, in via meramente residuale, tramite un canale esterno predisposto dall'ANAC. In merito, l'OdV potrà continuare ad essere il destinatario delle segnalazioni, anche se, operativamente, potrebbe risultare più opportuno individuare altri gestori del canale interno di segnalazione. Ciò che resta di primaria importanza è che la gestione della segnalazione avvenga nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali: il segnalante deve quindi sempre poter contare sul corretto trattamento dei dati, anche personali, forniti. Sarà dunque fondamentale per le imprese prevedere un ampio piano di formazione, rinforzare la cybersecurity aziendale, nonché adattare ed implementare il Modello 231.



AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: CREDITI D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - PROROGA AL II. TRIMESTRE 2023

L'art. 4 del D.L. 30.03.23, n. 34 ha prorogato anche per il secondo trimestre 2023 i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas. Sono state tuttavia apportate alcune modifiche. Più nel dettaglio, il credito è riconosciuto alle imprese energivore nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata e in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e auto consumata nel periodo di riferimento; alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, nella misura del 10% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. Alle imprese gasivore e non gasivore viene riconosciuto un credito nella misura del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. I crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione con altri tributi entro il 31.12.23 e sono trasferibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di successiva ulteriore cessione, ad esclusione di cessioni effettuate a favore di soggetti "vigilati".

Deloitte.



Dr.ssa Valentina Fera
valentina.fera@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Ranieri Villa
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: SUPER ACE: PLAFOND RADDOPPIATO IN CASO DI SCISSIONE

Con la Risposta 22/23 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di operazioni di scissione, la società scissa e la società beneficiaria determinano la base di calcolo Super ACE in modo autonomo e non cumulativo, potendo disporre entrambe del rispettivo plafond di 5 milioni di Euro. Gli incrementi patrimoniali rilevanti ai fini Super ACE sono attribuiti secondo la disciplina ex art. 173 co. 4 del TUIR, ovvero ripartiti proporzionalmente in base alle rispettive quote di patrimonio netto contabile rimaste in capo alla scissa o trasmesse alla beneficiaria. Tuttavia, restano ancora irrisolte le modalità di monitoraggio relativo al meccanismo di recapture del beneficio fiscale fruito in caso di riduzione del patrimonio netto. Sulla base di quanto asserito precedentemente, è ragionevole aspettarsi che la diminuzione del patrimonio netto della scissa, per effetto dell'assegnato pro quota alla beneficiaria, non rilevi come riduzione ai fini del recapture. D'altro canto, le eventuali riduzioni di patrimonio netto per effetto della scissione porterebbero comportare la perdita dell'agevolazione con obbligo di restituzione della stessa.

bureau**Plattner**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: SCISSIONE COME ALTERNATIVA ALL'ASSEGNAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 317 del 2023, ha esaminato il caso di una scissione avente ad oggetto una partecipazione e beneficiario il proprio socio di controllo.

La fattispecie posta al vaglio dall'Agenzia vede coinvolto un gruppo internazionale organizzato mediante una struttura piramidale che vede come vertice la società Zeta, la quale detiene direttamente partecipazioni in società titolari di marchi o linee di business, tra cui Alfa. Queste ultime, a loro volta, detengono partecipazioni in società che svolgono funzioni di distribuzione e supporto al business, tra cui Beta.

Alfa intende assegnare mediante scissione la propria partecipazione in Beta a Zeta.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la scissione parziale mediante la quale una società attribuisce alla propria controllante una partecipazione, anziché distribuire un dividendo in natura, non risulta in una fattispecie di abuso del diritto, nonostante il minore carico fiscale. Ciò quanto scissione e assegnazione del bene al socio (operazione alternativa che avrebbe garantito le medesime esigenze di riorganizzazione), pur comportando un diverso carico fiscale, sono poste su un piano di pari dignità.

MORRI
ROSSETTI



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

SUSTAINABILITY

ITALIA: L'INTEGRAZIONE DEI FATTORI ESG NELLA STRATEGIA AZIENDALE

I fattori ESG sono sempre più presenti nella strategia aziendale. Nel 2023, in linea con la normativa europea, le autorità finanziarie considerano rilevanti anche gli impatti sociali, oltre a quelli ambientali. A conferma di ciò: sempre più stakeholders preferiscono rivolgersi ad aziende proattive nel mondo ESG. Diventa quindi strategico anche per le PMI integrare gradualmente nei propri piani di sviluppo i criteri ESG, utilizzando come linee guida i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell'Agenda 2030 - ONU. In merito, il Goal n. 5 (gender equality), per esempio, è raggiungibile dapprima con la certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022 e successivamente con la certificazione ISO 30415:2021 Diversity & Inclusion. Con queste attività è possibile, peraltro, raggiungere anche un ulteriore obiettivo: la riduzione delle disuguaglianze (Goal n. 10). I Goal n. 7 (energia pulita e accessibile) e n. 13 (azione per il clima) potrebbero invece essere raggiunti riducendo la propria impronta di carbonio oppure investendo e/o utilizzando energia rinnovabile. Avvalersi degli SDG come linea guida facilita, dunque, l'individuazione delle metriche GRI rendicontabili nel bilancio di sostenibilità e quindi anche la comunicazione agli stakeholders degli obiettivi e delle attività virtuose intraprese.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: DECRETO PNRR: LE NOVITÀ DELLA CONVERSIONE IN LEGGE

La l. 41/23 di conversione del D.L. 13/23 ha apportato diverse novità in ambito permitting, aree idonee, agrivoltaico, idroelettrico e altro ancora. In particolare, tra le più significative novità si segnala l'introduzione per la PAS della pubblicazione, su istanza del proponente decorsi 30 giorni dal deposito, di copia della dichiarazione sul Bollettino Ufficiale regionale, a partire dalla quale decorrono i termini per l'impugnazione. Per gli interventi in aree industriali, di cava e discarica è stata abrogata la disciplina che prevedeva la PAS a meno che non vi siano vincoli paesaggistici per i quali, entro 30 giorni, dovrà esprimersi la Soprintendenza. Per quanto riguarda gli impianti FV in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette e nel rispetto di specifici requisiti, sono liberamente installabili. Ai fini dell'identificazione delle aree idonee, si considerano tali tutte le aree senza vincoli paesaggistici distanti più di 500 metri da aree soggette a tutela o vincoli. Inoltre, sono considerati interventi in aree idonee tutti gli interventi di rifacimento e potenziamento di impianti FV che sono effettuati occupando un'area entro 500 metri dall'impianto esistente. Infine, con riguardo alle valutazioni ambientali, le soglie per lo screening e la VIA statale di impianti FV sono state alzate a 10 MW e 20 MW in determinati casi.

Rödl & Partner



Avv. Giulia Lumina
giulia.lumina@it.andersen.com

Studio Partner del Network
Norme & Tributi di AHK Italian



Avv. Gennaro Sposato
gennaro.sposato@roedl.com



Avv. Rosa Ciamillo
rosa.ciamillo@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: LA CASSAZIONE INDIVIDUA LA DECORRENZA DEI TERMINI DECADENZIALI IN IPOTESI DI DOPPIA NOTIFICA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10282 del 18.04.23, è tornata a pronunciarsi sul tema della decorrenza dei termini decadenziali in ipotesi di doppia notifica degli atti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Per le persone giuridiche, la normativa italiana di cui all'art. 145 c.p.c., consente, in via alternativa, di eseguire la notifica degli atti al legale rappresentante o presso la sede legale dell'ente rappresentato: al riguardo, la Suprema Corte ha stabilito che laddove la notifica sia eseguita sia presso il legale rappresentante sia presso la sede dell'ente, è la prima notifica che va considerata ai fini del rispetto dei termini decadenziali.

Alla luce del principio sancito dalla sentenza, qualora, a fronte di un termine di notifica in scadenza al 31 dicembre, intervenissero dapprima, il 29 dicembre, la notifica presso la sede legale e in seguito, il 3 gennaio, la notifica presso il legale rappresentante, l'atto sarebbe comunque da considerarsi valido e tempestivo, in quanto non risulterebbe rilevante la seconda notifica.

Deloitte.

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: STABILE ORGANIZZAZIONE E HOME OFFICE: PROFILI DI RISCHIO

Nel periodo successivo alla pandemia da Covid-19, molte organizzazioni hanno mantenuto una modalità di lavoro da remoto per alcuni profili dirigenziali, creando dei potenziali rischi di stabile organizzazione. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema da ultimo con la Circ n. 33/E del 2020, con la quale riconosce l'ipotesi che il lavoratore da remoto, impatriato in Italia ma ancora alle dipendenze di datore di lavoro non residente, possa configurare una stabile organizzazione della società estera. Anche la Corte di Cassazione si è recentemente espressa sul tema, con l'Ordinanza n. 77/20; nello specifico, l'abitazione italiana del rappresentante legale di una società ceca, attiva nella vendita di pacchetti turistici, è stata qualificata come "sede fissa d'affari" della stessa in Italia. Gli elementi indizianti sono stati i seguenti: i) segnaletica riferita all'organizzazione, ii) strumentazione necessaria allo svolgimento di operazioni commerciali e iii) documenti comprovanti l'emissione di fatture ai clienti. L'abitazione è stata, pertanto, riqualificata dalla Suprema Corte come "home office", tramite il quale la società ceca ha reso servizi ai clienti italiani. In questo contesto, la raccomandazione è di svolgere un'analisi complessiva delle circostanze al fine di identificare o meno la sussistenza di quegli elementi che potrebbero configurare un rischio in Italia.

HAGER & PARTNERS



Avv. Walter Di Rosa
wdirosa@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Avv. Rosanna Fusca
Rosanna.Fusca@hager-partners.it

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: CHATGPT E PRIVACY: LE NUOVE MISURE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ SU INDICAZIONE DEL GARANTE

Come noto, il 30 marzo scorso, a seguito di un data breach che ha coinvolto i dati delle conversazioni degli utenti e le informazioni relative agli account di ChatGPT, il Garante è intervenuto disponendo d'urgenza la limitazione provvisoria del trattamento nei confronti della società OpenAI che gestisce il noto servizio ChatGPT. Successivamente, a seguito della collaborazione dimostrata dalla società, il Garante ha ritenuto di poter sospendere il provvedimento di limitazione provvisoria, a condizione che OpenAI provvedesse ad attuare una serie di misure previste dal Garante stesso. Il 28 aprile scorso la società ha comunicato al Garante di aver adottato le misure richieste, riaprendo così il servizio. Quali però sono state le misure adottate?

Nello specifico, la società ha: i) redatto un'informativa che illustra quali sono i dati personali trattati; ii) chiarito che i dati degli utenti, e la relativa cronologia della chat, saranno utilizzati sulla base del legittimo interesse per la finalità di addestramento degli algoritmi. Infine, ulteriore importante misura adottata dalla società ha riguardato l'agevolazione dell'esercizio del diritto di opposizione da parte degli interessati: infatti ora gli utenti, tramite la compilazione di uno specifico modulo online, possono chiedere ad OpenAI che i propri dati non siano più utilizzati per l'addestramento degli algoritmi di ChatGPT.

Rödl & Partner

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: DECRETO LAVORO: SEMPLIFICATI GLI OBBLIGHI INFORMATIVI INTRODOTTI DAL DECRETO TRASPARENZA

Il D.L. 4.05.23 n. 48, c.d. "Decreto Lavoro", entrato in vigore lo scorso 5 maggio, ha previsto nuove misure volte, tra le altre, a semplificare gli obblighi di informazione sul rapporto di lavoro che erano stati introdotti a carico delle aziende dal c.d. "Decreto Trasparenza" (D.Lgs. 104/22).

A differenza del passato, alcune delle informazioni che il datore di lavoro era tenuto a dettagliare all'interno del contratto di lavoro o in un'apposita informativa (durata periodo di prova, formazione, ferie e congedi retribuiti, preavviso di licenziamento e dimissioni, elementi retributivi, orario di lavoro, lavoro straordinario, enti previdenziali e assicurativi) potranno essere ora fornite ai lavoratori indicando semplicemente il riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, applicata al rapporto di lavoro.

Ai fini della semplificazione, e al fine di garantire uniformità alle comunicazioni fornite dal datore di lavoro, quest'ultimo sarà tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.



Avv. Stefano Foffani
stefano.foffani@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Vittorio De Luca
vittorio.deluca@delucapartners.it



Avv. Luca Cairoli
luca.cairoli@delucapartners.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: ANNULLAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO DI PROVVEDIMENTI DELL'AGCM PER VIOLAZIONE DEI TERMINI

Il Consiglio di Stato ha annullato una serie di provvedimenti adottati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") per violazione del termine per l'avvio dell'istruttoria, stabilito dalla legge 24.11.81, n. 689. Con la sentenza n. 1468/23 del 10.02.23, infatti, il CdS ha confermato il recente orientamento volto a imporre all'AGCM il rispetto di termini perentori (al massimo 180 gg) per la comunicazione di avvio dell'istruttoria (e quindi per la contestazione del fatto), decorrenti dall'avvio della prima segnalazione in merito a un'ipotesi di pratiche commerciali scorrette. Tale approccio sembra discostarsi dall'orientamento adottato in Italia negli ultimi 30 anni, ma anche da quello riconosciuto negli altri Paesi UE in forza della Direttiva ECN Plus del 2022, che attribuisce alle Autorità Antitrust nazionali il potere di definire le proprie priorità e i propri tempi. Secondo il Consiglio di Stato, di contro, la lunga durata del procedimento sarebbe in contrasto con i principi fondamentali del diritto, non solo in termini di diritto di difesa delle parti del procedimento - potenzialmente assoggettabili a una sanzione di natura sostanzialmente afflittiva - ma anche di tutela dei consumatori danneggiati dalla violazione. Pro futuro, pertanto, l'AGCM sarà tenuta a maggior rigore nel rispetto dei termini di avvio del procedimento.

Deloitte.

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L.

In data 17.02.23 il Tribunale di Torino ha stabilito quanto segue in materia di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote di S.r.l.: il creditore che agisca per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempimento dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In aggiunta, la Corte ha specificato che per il verificarsi dell'inadempimento da parte del debitore non è necessario che questi dichiari apertamente di non voler adempiere; in applicazione dell'art. 1183 c.c., la mancata indicazione di un termine per l'adempimento comporta infatti che il creditore possa esigerlo immediatamente e non implica, invece, la facoltà per il debitore di adempiere quando preferisce. Per la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, la costituzione in mora del debitore non è quindi prerequisite essenziale.



AGNOLI E GIUGGIOLI
STUDIO LEGALE



Avv. Emilio Cucchiara
ecucchiara@deloitte.it



Marzia Del Vaglio
madelvaglio@deloitte.it



Carmelo Pecoraro
cpecoraro@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Daniele Bracchi
daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: AGENTI COMMERCIALI INDIPENDENTI E DIRITTO UE: CRITERI PER IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ

In tema di diritto alla provvigione degli agenti commerciali indipendenti è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, con la sentenza n. 574 del 23.03.23, ha sancito il principio in virtù del quale “nell'indennità devono essere ricomprese le provvigioni che l'agente commerciale avrebbe percepito dopo l'estinzione del contratto”. Per arrivare a pronunciare questa decisione, la Corte di Giustizia ha effettuato un'interpretazione estensiva dell'art. 17, par. 2, lett. a), della direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, stabilendo che le provvigioni che l'agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l'estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali egli ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, devono essere prese in considerazione nella determinazione dell'indennità prevista all'art. 17, par. 2, di detta direttiva. Di conseguenza, ai fini del calcolo complessivo dell'indennità, bisognerà tenere in considerazione anche queste provvigioni.



GERMANIA: SVANTAGGI DEL RECESSO COME LIMITAZIONE INDIRETTA DEL DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 89 a, co. 1 del Codice commerciale tedesco (HGB), ciascuna delle parti può recedere da un contratto di agenzia senza preavviso, al ricorrere di una giusta causa. Tale diritto non può essere di fatto né escluso né limitato. Secondo la giurisprudenza, gli accordi che regolano il versamento all'agente degli anticipi sulle provvigioni e che ne prevedono l'immediata restituzione al termine del contratto di agenzia, possono essere considerati nulli, qualora impediscano all'agente di esercitare il diritto di recesso. Nella sentenza del 19.01.23 (R.G. n. VIII ZR 787/21), la Corte Suprema Tedesca (CST) è stata chiamata a pronunciarsi in merito a un caso in cui il preponente aveva pagato all'agente un anticipo mensile sulle provvigioni che superava le provvigioni effettivamente maturate. Ne era risultato così un credito di 55.000 Euro a favore del preponente, che era stato convertito in un prestito da restituire immediatamente al termine del contratto. Quando il contratto è stato risolto, il preponente ha instaurato una causa volta ad ottenere il rimborso del prestito. La CST ha rinviato la causa alla Corte d'Appello per stabilire se l'obbligo di rimborsare l'importo costituisca una limitazione indiretta del diritto di recesso in capo all'agente. In tal caso, la domanda proposta sarebbe da rigettare e l'agente potrebbe quindi tenersi la differenza.



Avv. RA Massimo Fontana Ros
massimo@fontanaros-law.com



Avv. Giacomo Bressanelli
office@fontanaros-law.com

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italian



Dr. Robert Budde
robert.budde@cms-hs.com

DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE

ITALIA: VERIFICHE PRELIMINARI AL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO

Secondo recente giurisprudenza, al momento della verifica preventiva relativa al rilascio di un titolo edilizio, è compito dell'ufficio tecnico verificare che il richiedente sia munito di idoneo titolo giuridico rispetto all'immobile oggetto dell'intervento. Due recenti sentenze confermano l'orientamento in discorso, contribuendo a chiarire l'operatività di tale verifica. Il Tribunale Amministrativo Regionale (Abruzzo, L'Aquila, sez. I, nella sent. 09.03.23, n. 109) ha affermato che "il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria". Conseguentemente, chi richiede il titolo autorizzatorio edilizio deve comprovare la propria legittimazione all'istanza ed è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fonda una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell'intervento, e dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio (Cons. Stato Sez. IV, 15.03.22, n. 1827).



RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE ANCHE PER GLI AFFITTI D'AZIENDA

Nell'ottica di semplificazione e speditezza, che caratterizzano la recente riforma del processo civile, il legislatore ha esteso l'ambito di applicazione della procedura di intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione anche al comodato di beni immobili e all'affitto di azienda. Dal 28.02.23 tale procedimento sommario, caratterizzato da celerità e semplificazione, non è più limitato alla locazione, ma trova applicazione anche ai contratti di affitto di azienda e ramo d'azienda assai diffusi nel mondo retail e, in particolare, nella realtà dei centri commerciali.

La modifica è limitata all'intimazione di sfratto per scadenza del rapporto contrattuale e non trova, invece, applicazione in caso di morosità. Se ciò non suscita perplessità nell'ambito del comodato (che è essenzialmente gratuito), con riferimento all'affitto di azienda ci si chiede come mai il procedimento non sia stato esteso anche all'ipotesi di sfratto per morosità.

L'applicazione di tale rito sommario a rapporti contrattuali complessi che ben possono caratterizzare l'affitto d'azienda solleva criticità e interrogativi sul rispetto dei principi del giusto processo. In questi contratti, infatti, la componente immobiliare che caratterizza la locazione è solo eventuale e potrebbe anche non sussistere.

COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale



Avv. RA Massimo Fontana Ros
massimo@fontanaros-law.com



Avv. Livia Vasilica
office@fontanaros-law.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott.ssa Samira Minogini
sminogini@cocuzzaeassociati.it



Avv. RA In Eva Knickenberg-Giardina
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

ITALIA: IL MARCHIO COLLETTIVO E IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE IN ITALIA

In Italia, le associazioni possono chiedere la registrazione di un “marchio collettivo” per identificare i prodotti e i servizi dei propri associati. La registrazione richiede un regolamento che disciplini le condizioni di appartenenza all'associazione. I marchi collettivi possono includere descrizioni di provenienza geografica, in questo caso il regolamento deve consentire l'associazione a tutte le imprese nella zona geografica menzionata.

Il “marchio di certificazione” certifica invece determinate caratteristiche di un prodotto o servizio. Il marchio di certificazione può essere richiesto da qualsiasi persona fisica o giuridica, purché non fornisca i prodotti o servizi certificati. La registrazione richiede un regolamento che definisca la neutralità del titolare, le caratteristiche dei prodotti o servizi certificati, le condizioni di uso del marchio di certificazione e le modalità di verifica e di sorveglianza, che il titolare del marchio deve obbligatoriamente svolgere per il mantenimento del marchio di certificazione. A differenza dell'UE, in Italia i marchi di certificazione possono includere descrizioni di provenienza geografica.


HOFFMANN EITLE
MILANO

GERMANIA: FURTO ARALDICO?

Un'impresa registra come marchio per bibite alcoliche uno stemma con un elmo, due uccelli (uno nero) e uno scudo bianco sullo sfondo. Sono le insegne ancora oggi in uso per lo studio legale e la casa editrice di una famiglia nobiliare, cui appartengono. Parte pertanto un ricorso presso l'ufficio marchi e brevetti tedesco: rischio di confusione delle attività. Ricorso respinto: la confusione tra bevande alcoliche e studi legali o case editrici è esclusa, vista l'assenza di tratti comuni o simili tra il prodotto e i servizi in questione. L'ufficio federale brevetti conferma, con delibera del 17.04.23 (26 W (pat) 26/18). Le norme sono chiare: salvo casi di grande notorietà (qui non applicabili), marchi etc. servono sì a impedire l'utilizzo dei medesimi elementi distintivi per lo stesso tipo di prodotto o servizio, ma l'interesse tutelato è quello del consumatore, non dei marchi. Con la netta distinzione tra i mercati, il rischio per il consumatore non sussiste. Ma la cosa quadra poco e andrebbe affrontata sul piano della proprietà intellettuale o delle norme sulla concorrenza (l'uso delle insegne potrebbe indurre in errore l'acquirente). L'esito rimane imprevedibile.

 Graf von Westphalen



Dott.ssa Barbara Perego
bperego@hoffmanneitle.it



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: CLAUSOLA PENALE E GLI INTERESSI MORATORI: DIFFERENZE E RIMEDI ESPERIBILI

Con la sentenza n. 5379 del 21.02.23, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alle differenze fra due clausole contrattuali solo all'apparenza simili ma, in realtà, del tutto diverse, sia nelle finalità che nei rimedi di tutela. Infatti, la clausola penale è utilizzata con l'obiettivo di predeterminare in via convenzionale il danno derivante dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento. Gli interessi moratori, invece, sono previsti quale corrispettivo, in favore del creditore, per la prestazione di una somma di denaro. Inoltre, la penale ha il solo limite della cd. manifesta eccessività, per cui il rimedio di tutela per il contraente che ritenga manifestamente eccessiva la clausola penale pattuita sarà esclusivamente la riduzione a equità ai sensi dell'art. 1384 c.c.. Contrariamente, gli interessi moratori incontrano il solo limite del tasso soglia (ossia il saggio massimo entro il quale il corrispettivo di una prestazione di denaro può ritenersi lecito), con conseguente applicazione della disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse. Tale distinzione assume rilievo quando si stipulano contratti di mutuo in Italia: se, da una parte, il limite dell'entità degli interessi di mora è predeterminato dalla legge, nel caso della penale sarà invece il giudice ad apprezzarne l'eventuale manifesta eccessività, se contestata dal debitore.

Molinari Agostinelli

studio legale

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: DALL'1.03.23 L'ARBITRO PUÒ EMETTERE PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Tra le novità introdotte dalla recente riforma del processo civile (cd. Riforma Cartabia) vi è l'introduzione del potere degli arbitri a concedere misure cautelari - come ad esempio sequestri o provvedimenti d'urgenza innominati - in tutte le materie, sempreché ciò sia stato previsto dalle parti in un atto scritto anteriore alla controversia oppure nel compromesso arbitrale.

Tale novità, già prevista negli ordinamenti di altri Paesi, è entrata in vigore in Italia lo scorso 1.03.23. L'ampliamento della potestà arbitrale, prevista all'art. 818 c.p.c., ha senz'altro reso l'arbitrato italiano più attraente rispetto al passato.

Resta tuttavia ferma la competenza esclusiva del giudice ordinario per l'esecuzione del lodo arbitrale, laddove lo stesso non fosse eseguito spontaneamente.

Posto che la potestà cautelare degli arbitri sussiste solo se prevista dalle parti nella convenzione o nel compromesso arbitrale, si raccomanda di contemplare espressamente tale potestà allorquando si formulano simili atti.

HAGER & PARTNERS



Avv. Marco Leonardi
m.leonardi@malaw.it



Avv. Daniela Runggaldier
d.runggaldier@malaw.it



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Avv. Elfriede Zanellati
Elfriede.Zanellati@hager-partners.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: AUTOCERTIFICAZIONE DEI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI

In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la l. 21.04.23 n. 41. Trattasi della legge di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto PNRR-ter. Quest'ultimo contiene anche una serie di disposizioni volte a favorire il ricorso alla composizione negoziata. Una di queste prevede che, al momento della presentazione dell'istanza, l'imprenditore può depositare, in luogo del certificato unico dei debiti tributari, della situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi, un'autocertificazione con la quale attesta di aver richiesto i predetti documenti almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto (ossia un soggetto indipendente col compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio). In questo modo il legislatore cerca di accelerare l'accesso all'istituto della composizione negoziata, accorciando i tempi necessari per reperire i documenti occorrenti. L'applicazione di tale disposizione è tuttavia prevista solo per le istanze depositate tra l'entrata in vigore del decreto, ossia il 25.02.23, e il 31.12.23.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Giuseppe Mancini
giuseppe.mancini@grigollipartner.it

IVA E DAZI

ITALIA: ESPORTAZIONI – TRIANGOLAZIONI E CLAUSOLE INCOTERMS

Con risposta a interpello n. 283/23, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alla triangolazione nazionale all'esportazione, in cui un operatore nazionale (IT2) acquista merci da un altro operatore italiano (IT1) per cederla ad un soggetto extra-UE con spedizione fuori dai confini comunitari.

Oggetto del quesito era l'applicabilità del regime di non imponibilità previsto dall'art. 8 l. IVA in caso di clausole incoterms EXW o FCA. La risposta è stata negativa; la richiesta del contribuente era supportata da pareri conformi della giurisprudenza nazionale e comunitari, tuttavia l'Agenzia delle Entrate ha confermato di non volersi adeguare a tali orientamenti, in continuità con l'interpretazione secondo la quale la cessione da IT1 a IT2 può essere non imponibile solo se IT1 cura il trasporto o dà incarico ad un trasportatore di eseguirlo per suo conto.

Applicando le clausole EXW o FCA non si conferiscono incarichi di trasporto e, conseguentemente, non è possibile fatturare in regime di non imponibilità a soggetti italiani, anche se la merce lascia il territorio comunitario.



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E LE CONSEGUENZE FISCALI PER ACQUIRENTI NON RESIDENTI

Ai sensi del DPR 633/72, è prevista la c.d. agevolazione “prima casa”, che permette alle persone fisiche che acquistano un immobile abitativo (non di lusso) di nuova costruzione in Italia da parte dell'impresa di costruzione ed entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori, di vedersi applicata l'aliquota Iva al 4%, invece che al 10%, oltre alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e pari a 200 Euro ciascuna. Al fine di godere di questa agevolazione, la persona fisica si deve impegnare a trasferire la propria residenza nel Comune in cui l'immobile è situato entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile e non aver goduto dell'agevolazione per altri immobili in Italia.

Nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto non residente in Italia e provveda a trasferire la propria residenza formalmente e sostanzialmente in Italia, potrebbe incorrere in alcune conseguenze fiscali rilevanti. Quali, ad esempio, la tassazione “in uscita” (c.d. exit tax) nel Paese di provenienza, oltre che ad essere obbligato a dichiarare i redditi ovunque prodotti e i possedimenti esteri in Italia (c.d. RW), in quanto fiscalmente residente in Italia. Pertanto la convenienza dell'operazione deve essere accuratamente valutata.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozialität für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).